



La signora Nadia Schiavon con il figlio William, presso l'Azienda Ospedaliera di Careggi a Firenze.

ritto a far stazionare il camper nel cortile e condannandolo a rimuoverlo; il Pretore compensava integralmente le spese di giudizio. Il Condominio appellava la sentenza sul capo relativo alle spese ed il Tribunale di Torino, investito dell'appello, sulla considerazione che comproprietaria dell'immobile in condominio e del camper era pure la moglie del Parrino, signora Schiavon Nadia, dichiara la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e la rimetteva al Pretore. Il Condominio attore, quindi, riassumeva la causa davanti al Pretore assumendo le conclusioni sopra trascritte. Soppresso nel frattempo l'ufficio del Pretore la causa era assegnata al G.I. che, trattandosi di causa di vecchio rito, la rimetteva al Presidente del Tribunale; quest'ultimo a sua volta, la rimetteva al Presidente di questa Sezione Stralcio che la assumeva a questo Goa. Si era intanto costituito, con comparsa di costituzione risposta depositata in Cancelleria il 6 aprile 2000 il convenuto Parrino respingeva tutte le istanze del Condominio attore e, con domanda riconvenzionale, chiedeva la modifica del regolamento di condominio nella parte in cui stabiliva il divieto di parcheggio senza prevedere alcuna deroga per i soggetti portatori di handicap.

Articolava poi corposa difesa mettendo in rilievo lo stato di necessità conseguente alla salute del disabile, la necessità della miglior tutela della salute, la pericolosità della Strada del Drosso per gli incidenti ivi occorsi, la legislazione in materia di eliminazione di barriere architettoniche, la considerazione del camper come struttura mobile necessaria alla cura del malato ed ausilio protesico, sulla prevenzione di furti ed atti vandalici sui veicoli dei disabili e sull'evoluzione della solidarietà sociale verso i disabili, deduceva in fine numerosi capitoli di prova.

Alla prima udienza davanti a questo GOA, il 25 luglio 2000, veniva dichiarata la contumacia della moglie del Parrino, signora Schiavon Nadia.

Il GOA ammetteva capo di prova dedotto dall'attore. Alla successiva udienza del 19 ottobre 2000 compariva la parte contumace che si dichiarava disponibile a rendere l'interrogatorio sul capo di prova dedotto dall'attore. Il GOA, stante la delicatezza della causa e per consentire alle parti una compiuta riflessione sui fatti, disponeva tentativo di conciliazione ex art. 185, Il comma c.p.c. . Ad udienza 23 gennaio 2001 le parti comparivano personalmente, ma confermarono le rispettive posizioni azionate in giudizio; il GOA ammetteva le prove richieste dal convenuto. Ad udienza 8 maggio 2001, veniva escluso un teste e rinunziatosi concordemente dalle parti all'esclusione di altri, il GOA fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 24 luglio 2001. Precisate a tale udienza le conclusioni sopra trascritte il GOA tratteneva la causa a decisione assegnando alle parti

nel cortile condominiale, in quanto non prevede deroghe per i soggetti disabili portatori di handicap, per i motivi di cui alla premessa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ai signori Parrino Donato e Schiavon Nadia in data 11 febbraio 2000, il Condominio di ..... (d'ora in avanti per brevità Condominio) li evocava in giudizio davanti a questo Tribunale. Il Condominio esponeva di avere convenuto in giudizio davanti al Pretore di Torino il signor Parrino con citazione 24 novembre 1994 per ivi sentirlo condannare a rimuovere dal cortile condominiale il camper di sua proprietà che vi stazionava permanentemente, in quanto il regolamento prevedeva la sola sosta per carico e scarico merci. Il Parrino, costituitosi, riconosceva il fatto, ma invocava una sorta di stato di necessità in quanto il camper era utilizzato per il trasporto in ospedale del figlio, affetto da una gravissima patologia ed invalido al 100% e deposito di medicinali salvavita. Con sentenza 18 aprile – 2 maggio 1996 il Pretore accoglieva la domanda, dichiarando che il Parrino non aveva di-